Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 272 del 19 novembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma
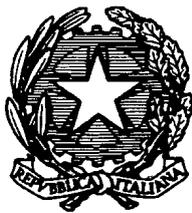
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 novembre 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 202/L

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **429.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **430.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **431.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **429.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti) desiderando creare le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e, in particolare, per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperità delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1-Con il termine "investimento" si intende ogni genere di proprieta' investita, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e alla normativa di quest'ultima, a prescindere dalla forma e dal contesto legale prescelti. Qualsiasi modifica nella forma di tale investimento non implica un cambiamento della sua natura in base alle leggi e alla normativa della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento ha luogo. Senza limitare il significato generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende particolarmente ma non esclusivamente:

a) beni mobili e immobili nonche' ogni diritto di proprietà "in rem", inclusi i diritti di garanzia reale sulla proprietà di una terza Parte nella misura in cui possono essere investiti;

b) azioni, obbligazioni, diritti oppure ogni altro strumento di credito nonchè certificati di proprieta' governativi e pubblici;

c) crediti per somme di denaro o su prestazioni aventi un valore economico connesso ad un investimento, così come profitti reinvestiti e profitti da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuali e industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto e ogni licenza e franchigia rilasciata in conformità alla normativa vigente in relazione alle attività economiche, incluso il diritto di esplorazione ai fini dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;

f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

2- Con il termine "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonchè le imprese affiliate straniere, le filiali e le succursali aventi le loro sedi nel territorio di una delle Parti Contraenti e comunque controllate dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche.

3- Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.

4- Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che sia da essa riconosciuta.

5- Con il termine "reddito" si intendono le somme di denaro ricavate da un investimento ivi compresi, in particolare, i profitti o gli interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties oppure le commissioni per l'assistenza, i servizi tecnici e altre forme di pagamento correlate con l'investimento.

6- Con il termine "territorio " si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini territoriali, le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, nei termini del diritto internazionale, i diritti giurisdizionali della sovranità.

7-. Il termine "attività connessa con un investimento" comprende, "inter alia", l'organizzazione, le operazioni di controllo, la direzione e la gestione delle societa', delle filiali, delle agenzie, degli uffici o di altre organizzazioni per la conduzione degli affari, le ricevute di pagamento per registrazioni, le licenze, i permessi e le altre certificazioni necessarie per la gestione dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'uso e la disponibilita' di tutti i tipi di proprietà, ivi compresa la proprietà intellettuale e la protezione di quest'ultima, l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di fondi, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione degli affari; la commercializzazione dei prodotti e dei servizi; l'acquisizione, la vendita e il trasporto dei materiali primi e lavorati, dell'energia, del combustibile e dei mezzi di produzione; la diffusione delle informazioni commerciali.

8- Con il termine "Accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente (o le sue Agenzie o i suoi Intermediari) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento.

9- Con il termine "Trattamento non discriminatorio" si intende il trattamento almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento nazionale oppure quello della nazione più favorita.

10- Per "Diritto di accesso" si intende il diritto a condurre l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente secondo le leggi e regolamenti della Parte Contraente dove ha luogo l'investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti godranno del diritto di accesso alle attività concernenti gli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni non meno favorevoli di quelle godute dagli investitori di Stati terzi.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra parte garantirà che la gestione, la direzione, l'uso, la trasformazione, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese e le società in cui tali investimenti sono stati effettuati, non dovranno in alcun modo essere soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà creare e mantenere nel suo territorio un contesto giuridico tale da garantire agli investitori la continuità del trattamento legale adempiendo, in buona fede, a tutti gli impegni assunti concernenti ogni singolo investitore.

5. Ogni Parte Contraente oppure la sua Agenzia designata potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera' lo specifico rapporto legale relativo all'investimento dell'investitore in questione.

6. Ciascuna parte Contraente dovrà, in conformita' alla sua legislazione, permettere agli investitori dell'altra Parte Contraente che ha investito nel suo territorio di impiegare personale dirigente a prescindere dalla loro nazionalità.

7. I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti oggetto di questo Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti le loro attività professionali secondo la legislazione di quest'ultima Parte.

8. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà, secondo la sua legislazione (e i suoi obblighi internazionali) relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente che lavorano ad un investimento oggetto del presente Accordo, nonchè ai rispettivi familiari, di entrare, soggiornare e lasciare il suo territorio.

9. Nessuna delle Parti Contraenti potra' porre delle condizioni allo stabilimento, allo sviluppo e alla continuita' degli investimenti in modo da comportarne la rilevazione oppure imporre qualsiasi limitazione alla vendita dei prodotti sui mercati domestici e internazionali, oppure imporre che i prodotti debbano essere acquisiti localmente, o altre simili condizioni.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati e al reddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi ricavati dai propri cittadini e dagli investitori di Stati terzi.

2. Nel caso in cui la legislazione di una delle Parti Contraenti, oppure gli obblighi internazionali in vigore o che potrebbero essere assunti in futuro da una delle Parti Contraenti, prevedesse una situazione giuridica piu' favorevole agli investitori dell'altra Parte Contraente, verrebbe allora concesso il trattamento più favorevole non contemplato dal presente Accordo. Il trattamento piu' favorevole concesso agli investitori di altre Parti sarà adottato come trattamento base.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza ad una Unione economica o doganale, ad un Mercato comune, ad una Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale oppure ad Accordi firmati per prevenire la doppia tassazione o per favorire il commercio transfrontaliero.

4. A tutte le attività relative all'acquisizione, alla vendita e trasporto di materie prime e lavorate, di energia, di combustibile e dei mezzi di produzione sarà accordato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso per simili attività agli investitori di una Parte Contraente ricevente oppure agli investitori di Stati terzi.

5. Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili anche alle attività relative ad un investimento.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte civili o altri eventi analoghi, la

Parte Contraente dove l'investimento è stato effettuato, in relazione al risarcimento per tali danni e perdite, indipendentemente dal fatto che tali danni e perdite siano state causate da forze d'ordine governative o da altre, accorderà all'investitore coinvolto lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e comunque non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi. Ogni risarcimento riscuotibile sarà liberamente trasferibile senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. **Gli investimenti oggetto del presente Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui cio' non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale.**

2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non potranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, **espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali.**

3. **Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base dell'effettivo valore sul mercato internazionale nel periodo immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio annunciati o resi pubblici. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, l'ammontare del risarcimento sarà calcolato in base ai parametri e ai tassi di cambio risultanti dai documenti iniziali dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti sara' quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio saranno annunciati o resi pubblici.**

4. **Senza porre limiti allo scopo del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di casi analoghi fosse una società con capitale straniero, la valutazione delle azioni possedute dall'investitore sarà effettuata nella valuta dell'investimento e per un valore non inferiore a quello iniziale dell'investimento accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, dei profitti non distribuiti nonché dei fondi di riserva e diminuito del valore delle eventuali riduzioni di capitale e perdite.**

5. **Il risarcimento sarà considerato valido se sarà liquidato nella stessa valuta** nella **quale l'investimento è stato iniziato dall'investitore straniero sempre che tale valuta risulti ancora convertibile, altrimenti in una qualsiasi valuta accettata dall'investitore.**

6. Il risarcimento sarà considerato attuale solo se avrà luogo senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso.

7. Il risarcimento dovrà includere gli interessi calcolati in base al LIBOR semestrale maturato dalla data della richiesta di rimborso fino alla data del pagamento e sarà liberamente trasferibile.

8. Una persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che dichiari che il suo investimento e' stato tutto o in parte espropriato, avra' il diritto di ricorrere alle competenti Autorità giudiziarie amministrative dell'altra Parte Contraente per determinare se tale esproprio sia realmente avvenuto e nel caso in cui lo sia, se tale esproprio ed ogni conseguente indennizzo corrisponda ai principi della legge internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse.

9. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e l'Autorità responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito in base alle procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo dovranno anche essere applicate ai redditi ricavati da un investimento e, nell'eventualita' di risoluzione, ai procedimenti di liquidazione.

11. Se a seguito di esproprio il bene in questione non fosse stato utilizzato totalmente o in parte, il proprietario o i suoi delegati sono autorizzati a riacquistarlo al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitale, profitti e redditi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente la trasferibilità all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile di:

   a) capitale e capitale aggiunto, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e la crescita dell'investimento;

   b) reddito netto, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza e i servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

   c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita oppure dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

   d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi a un investimento e il rimborso del conseguente interesse;

   e) le remunerazioni e le spettanze versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei modi e nelle somme prescritte dalla legislazione nazionale e dalla normativa in vigore;

2. Senza porre limiti allo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, nel caso in cui sia più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una delle Parti Contraenti oppure un loro Ente avesse fornito una garanzia rispetto ai rischi non commerciali per l'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e che avesse altresi' effettuato dei pagamenti a detto investitore in base alla citata garanzia, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla Parte Contraente citata in primo luogo. Tale cessione dovrà essere sottoposta a preventivo consenso scritto dalla prima Parte Contraente.

In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente oppure al suo Ente in virtù di detta cessione, si applicheranno le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Le procedure di trasferimento

1- I trasferimenti citati negli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dopo il pagamento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio corrente alla data in cui l'investitore avra' richiesto il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'Articolo 5 in riferimento al tasso di cambio applicabile nei casi di nazionalizzazione o di esproprio.

2- Gli obblighi fiscali citati nel paragrafo precedente saranno considerati soddisfatti nel momento in cui l'investitore avrà adempiuto ai procedimenti previsti dalle leggi della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento ha avuto luogo.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente sugli investimenti, ivi comprese le controversie relative all'ammontare del risarcimento saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore e un Ente delle Parti Contraenti avessero stipulato un Accordo di investimento, sarà applicata la procedura prevista da quell'Accordo.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia affinche' sia risolta a:

   a) il Tribunale della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale territoriale;

   b) il Centro internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (Il Centro).

4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare i canali diplomatici qualsiasi materia relativa alla procedura di arbitrato o alla procedura giuridica in atto fin tanto che dette procedure non siano state esperite e una delle Parti Contraenti abbia ricusato di conformarsi alla decisione del Centro o della Corte di Legge entro i termini prescritti dalla decisione, o ancora entro i termini che possono essere determinati sulla base delle disposizioni delle leggi internazionali o della legislazione locale che possono essere applicati al caso.

ARTICOLO 10

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1- Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2- Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra Parte per iscritto, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" in base alle disposizioni del presente Articolo.

3- Il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna delle Parti Contraenti dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi nominare un Presidente il quale dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi dalla nomina dei due membri.

4- Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora fatte, ognuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre soluzioni, proporra' al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere

alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice- Presidente della Corte sarà invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, sarà invitato a procedere alla designazione.

5- Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà nel corso delle sedute le spese inerenti al proprio arbitrato e al proprio rappresentante legale. Le spese relative al Presidente e qualsiasi altro onere verranno sostenuti in parti uguali dalle Parti Contraenti. Sarà il Tribunale arbitrale a determinare le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Applicazione di altre disposizioni

1- Nel caso in cui una questione fosse oggetto sia del presente Accordo che di un altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono firmatarie, oppure sia sottoposta alle disposizioni generali del diritto internazionale, la più favorevole delle disposizioni sopra citate verra' applicata alle Parti Contraenti e ai loro rispettivi investitori.

2- Qualora il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi, regolamenti o altre disposizioni, specifici contratti o autorizzazioni all'investimento oppure accordi, sia più favorevole di quello stabilito dal presente Accordo, sarà accordato il trattamento più favorevole.

Nel caso in cui l'altra Parte Contraente non accordasse il trattamento sopra descritto e di conseguenza gli investitori subissero danni, questi avranno il diritto di essere risarciti per tali danni in conformità all'Articolo 4.

3- Qualora, dopo la data di inizio dell'investimento si verificasse una modifica nelle leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, su richiesta dell'investitore gli sarà accordato un trattamento pari a quello accordatogli all'inizio dell'investimento.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 13

Durata e scadenza

1- Il presente Accordo sara' valido per un periodo di 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e rimarrà in vigore per un successivo periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti si ritiri per iscritto non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

2- Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 saranno valide per ulteriori 5 anni a partire dalle date sopra menzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO AD AMMAN (Giordania) il VENTUNO LUGLIO MILLENOVECENTONOVANTASEI in duplice copia originale, nelle lingue italiana, inglese e araba, tutte facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

AMBASCIATORE D'ITALIA
IN GIORDANIA
FRANCESCO CERULLI

PER IL GOVERNO DEL
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

MINISTRO DELL'INDUSTRIA
E DEL COMMERCIO
ING. ALI ABU AL - RAGHEB

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic (hereafter referred to as the Contracting Parties)

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other contracting Party

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international agreements, will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties.

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1 The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form

chosen, as well as of the legal framework. Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party on whose territory the investment has taken place.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right "in rem", including real guarantee rights on property of a Third Party to the extent that it can be invested:

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general:

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested income and capital gains:

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill.

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence ~~and franchise granted in accordance with the provisions~~ in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increases in value of the original investment.

2- The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of one Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches having headquarter in the territory of one of the Contracting Parties and controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3- The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that state in accordance with its laws.

4- The term" legal person" in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its headquarter in the territory of one of the Contracting Parties and recognized by it.

5- the term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest, income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and other forms of payment connected to the investment.

6- The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones ~~contained within the land boundaries, the "maritime zones"~~ The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law

7- The term "activities connected with an investment" shall include, "inter alia", the organization, control operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

8- "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its Agencies or Instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

9- "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most- favoured-nation treatment.

10- "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party, according to the laws and regulations of the Contracting Party on whose territory the investment has taken place.

ARTICLE 2

Promotion and protection of Investments

1- Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory

2- Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party at conditions that are not less favourable than that enjoyed by investors of third states.

3- Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4- Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor

5- Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate with an investor of the other contracting Party an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to the investment of the investor concerned.

6- Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other contracting party who have made investments in its territory to employ top managerial personnel regardless of their nationality

7- The nationals of one Contracting Party who are authorized to work in the territory of the other Contracting Party in connection with investments subject to this Agreement shall enjoy appropriate conditions under which to perform their professional activities in accordance with the legislation of the latter

8- Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation (and its international obligations) relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals of the other Contracting Party, working in connection with an investment under this agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

9- Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

ARTICLE 3

National Treatment and Most Favoured Nation Clause

1- Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall grant investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2- In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for outstanding relationships.

3- The provisions under points 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub regional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation, or to facilitate cross border trade.

4- All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

5- The provisions of this article shall also apply to the activities connected with an investment.

ARTICLE 4
Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected, in respect of compensation for such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects, shall offer the investors concerned the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than that of investors of Third States. Any compensation payable shall be freely transferable without undue delay

ARTICLE 5
Nationalization or Expropriation

1- The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current national or local legislation or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2- Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be "de Jure" or "de facto", directly or indirectly, totally or partially, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a nondiscriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3- The just compensation shall be established on the basis of the real international market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public.

In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalization or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates taken into account in the documents for the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or the expropriation has been announced or made public.

4- Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalization, expropriation or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds and diminished by the value of capital reductions and losses.

5- Compensation will be considered as actual if it will be paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains- convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6- Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within three months from the date on which the application for payment has been submitted.

7- Compensation shall include interest calculated on a six months LIBOR basis from the date of the application for payment to the date of payment and will be freely transferable

8- A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative

authorities of the other party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

9- In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement.

10- The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

11- If, after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1- Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party. may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

b) the net income , dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) funds to repay loans connected to an investment and payment of the related interests;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2- Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

ARTICLE 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. Such assignment should be subject to prior written consent of the first Contracting Party.

In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of articles 4 , 5 and 6 of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8

Transfer Procedures

1- Transfers referred to in articles 4 , 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

2- Fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1 Any disputes which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2- In case the investor and an entity of the Contracting Parties have stipulated an investment Agreement, the procedure foreseen in such investment Agreement shall apply.

3- In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's court having territorial jurisdiction:

b) To The International Center For The Settlement of Investment Disputes (the Center).

4- Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Center or the Court of Law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1- Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2- In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party , the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3- The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall nominate a President who shall be a national of a Third State. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4- If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the

Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5- The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11

Application of other Provisions

1- If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2- Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorizations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4

3- Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment will apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment had been carried out.

ARTICLE 12

Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

ARTICLE 13
Duration and Expiry

1- This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of two Contracting Parties withdraws in writing not later than one year before its expiry date.

2- In case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further period of five years after the afore mentioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE IN Amman on July 21st, one thousand nine hundred and ninety six in two originals, in the Arabic ,English and Italian Languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Francesco Cerulli
The Italian Ambassador
to Jordan

FOR THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Ali Abu Al-Ragheb
Minister of Industry
and Trade

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2861):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1998 (atto n. 2861/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4769):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 5 ottobre 1999 (atto n. 4769/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 15 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

99G0504

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **430.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;

c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonché utili reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti e da questa riconosciuta.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura.

6. per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

7. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformità alla legislazione di quest'ultima.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento

o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nelle misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori azeri ed italiani, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzione e delle perdite di capitale.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avrà diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia-o resti-convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed ai pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finchè la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

Articolo 11 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.

3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25.09.1997, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of The Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been

made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other property rights and right "in rem" such as pledges, liens and mortgages.

b) shares, debentures, equity holdings or any other form of partecipation in a company and any other instruments of credit, as well as Government securities;

c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for. extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing, directly or through its own subsidiaries, in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity which is constituted or otherwise duly organized under the law of one of the Contracting Parties, having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it.

5. The term "income" shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments both in money and in kind.

6. "Investment agreement" shall mean an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

7. "Right of access" shall mean the right of the investor of a Contracting Party to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of the latter Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or

assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory favourable economic and legal conditions in order to permit investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its legislation, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1 Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements stipulated in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, whether or not such losses or damages have been caused by governmental forces. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

Article 5 - Expropriation

1 Investments of investors of either Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the same reference parameters taken into account in the documents for the constitution of the investment.

3. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares.

   In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Azerbaijani and Italian investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

4. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

5. Compensation will be considered as actual if it has have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

6. The provisions of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

7. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income related to an investment.

1 Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad amounts related to investments, without undue delay, in any convertible currency. Such transfers shall include in particular though not exclusively:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;

b) net income, dividends, royalties, fees, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Each of the Contracting Parties shall grant the investors of the other Contracting Party the conditions for transfering abroad, without undue delay, in any convertible currency, funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party or its Institution thereof.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the

related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:
   a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
   b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the said arbitration.

   c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes

between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then chose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investments should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been made, the protection granted under previous legislation will not be affected.

Article 12 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective internal procedures have been completed.

Article 13 - Amendments

Amendments to the provisions of this Agreement may be agreed upon by the Contracting Parties. Such amendments shall become effective as from the date in which the Contracting Party have notified each other that all respective internal procedures for their entry into force have been completed.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten years from the date of the notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of five years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its termination date.

2. In the case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome this 25th., 09 one thousand nine hundred and ninety-.7., in two originals, in Italian, in Azerbaijani and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
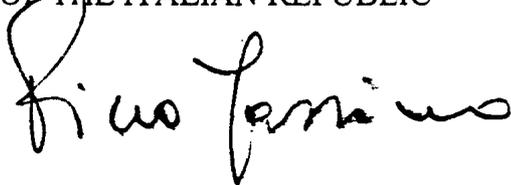
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'avvio, l'espansione o la continuazione degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate per l'espletamento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente della Camera di Commercio di Parigi. Sede dell'Arbitrato sarà Parigi salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25.09.1997, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
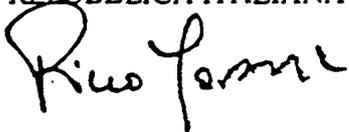
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

PR0TOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of The Republic of Azerbaijan on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. Activities connected with investments

The provisions of this Agreement shall also apply to all the activities connected with an investment. These activities shall include in particular, but not exclusively:
the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property: the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

2. With reference to Article 2

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and linked to investment activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the International Trade Chamber of Paris, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Paris, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement. as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done in Rome , this 25th 03 one thousand nine hundred and ninety-.7., in two originals, in Italian, in Azerbaijani and in English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3218):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 aprile 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 5ª. 6ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1998 (atto n. 3218/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula ed approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5298):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X.

Esaminato dalla III commissione il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 5 ottobre 1999 (atto n. 5298/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 15 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

99G0505

LEGGE 28 ottobre 1999, n. 431.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA LIBANESE
SULLA RECIPROCA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando incoraggiare la cooperazione economica a reciproco vantaggio di entrambi gli Stati;

intendendo creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

riconoscendo che la promozione e la protezione pattizia di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa economica privata e ad accrescere la prosperità di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1- Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra:

   a) per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi;

   b) per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformità all'ordinamento di quella Parte Contraente.

2- Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private;

c) diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonché altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti;

e) concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtù di contratti o decisioni prese dalle autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

f) quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti effettuati, nonché utili reinvestiti.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non altera la loro qualifica come investimento.

3- Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, a titolo di esempio, profitti, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici, nonché altre spettanze indipendentemente dalla forma in cui essi sono corrisposti.

4- Per "territorio" si intende:

a) con riferimento alla Repubblica Libanese, oltre alle zone comprese nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti, le zone marine e sottomarine sulle quali il Libano esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;

b) con riferimento alla Repubblica Italiana, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 2
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1- Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

2- In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà consentire agli investitori di impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalità posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni.

3- Ciascuna Parte Contraente dovrà proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovrà inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna Parte Contraente o le sue autorità competenti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni di cui al comma 2 del presente Articolo.

4- Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, sul suo territorio, condizioni economiche e giuridiche favorevoli al fine di garantire la efficace applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3
TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1- Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere non meno favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli

investimenti effettuati dai suoi investitori sul suo territorio o rispetto a quello riservato da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori di un qualsiasi Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

2- Il trattamento della nazione più favorita non dovrà essere interpretato in modo tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori ed agli investimenti dell'altra Parte Contraente i vantaggi derivanti da unioni economiche o doganali attuali o future, aree di libero scambio, organizzazioni economiche regionali o accordi economici internazionali multilaterali di cui ciascuna delle due Parti Contraenti è o diviene membro ovvero, nel caso del Libano, il trattamento concesso agli investitori che sono cittadini di paesi arabi in relazione ai loro investimenti in beni immobili. Detto trattamento non dovrà neppure essere connesso a qualsiasi vantaggio che ciascuna delle due Parti Contraenti accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtu di accordi contro la doppia imposizione o di altri accordi su base reciproca in materia fiscale o al fine di facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4
ESPROPRIO *E RISARCIMENTO*

1- Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2- Nessuna delle due Parti Contraenti dovrà direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, ed a condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformità alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione. Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui la effettiva o paventata decisione di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga sia stata resa pubblica. Una volta fissato l'importo del risarcimento, esso dovrà essere corrisposto entro un periodo di tre mesi e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard Libor fino al momento del pagamento; dovrà essere

effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. La determinazione dell'importo e la corresponsione di detto risarcimento dovranno essere effettuate nei modi appropriati al momento dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura analoga ovvero in una fase precedente ad esso. La legalità di una qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a riesame secondo le vigenti disposizioni di legge.

3- Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto non dovrà essere inferiore al reale valore di mercato prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, più gli interessi, calcolati sulla base degli standard Libor, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento.
Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta non liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto - convertito nella valuta di pagamento - non dovrà essere:

a) inferiore al reale valore di mercato, prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, convertito in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato il giorno del pagamento, più

b) gli interessi calcolati sulla base degli standard Libor per quella valuta liberamente convertibile, maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4- Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresi' nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita secondo le vigenti disposizioni di legge in una qualsiasi parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.

5- Qualora, dopo l'esproprio, i beni in oggetto non siano stati utilizzati in tutto o in parte per quello specifico scopo o interesse nazionale, il proprietario originario o i suoi aventi causa hanno il diritto a riacquistare detti beni al prezzo di mercato.

6- Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il più favorevole. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5
LIBERO TRASFERIMENTO

1- Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra Parte Contraente hanno effettuato investimenti garantirà a detti investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a questi investimenti, dopo che gli investitori abbiano adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, in particolare, a titolo di esempio:

a) redditi da investimento secondo l'Articolo 1, comma 3 del presente Accordo;

b) importi relativi ai prestiti contratti, o altri obblighi contrattuali assunti, in relazione agli investimenti;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

d) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale atte a mantenere ed accrescere l'investimento;

f) corresponsione di risarcimento ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; e

g) pagamenti di cui all'Articolo 6 del presente Accordo.

2- Tuttavia, le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte, si impegnano a fornire tutte le informazioni utili in relazione alla valutazione dell'imponibile.

3- La Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento dovrà consentire agli investitori dell'altra Parte Contraente l'accesso al mercato internazionale in modo non discriminatorio, e permettergli di acquistare la necessaria valuta estera per effettuare i trasferimenti ai sensi del presente Articolo al tasso di cambio di mercato prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede detto trasferimento.

4- Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le procedure necessarie per effettuare detti trasferimenti senza ritardo, secondo le prassi seguite dai centri finanziari internazionali. Entrambe le Parti Contraenti dovranno impegnarsi ad espletare le formalità necessarie all'acquisizione di valuta estera ed al suo effettivo trasferimento all'estero entro un mese. Inoltre, le Parti Contraenti dovranno convenire di accordare ai trasferimenti di cui al presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato terzo.

ARTICOLO 6
PRINCIPIO DI SURROGAZIONE

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori in base ad una qualsiasi garanzia finanziaria che essa abbia assunto contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà, fatti salvi i diritti dell'altra Parte ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo, riconoscere la cessione - in base alla legge o ad un negozio giuridico - di qualsiasi diritto o titolo dell'investitore alla prima Parte Contraente o ad una sua agenzia designata.

L'altra Parte Contraente dovrà altresi' riconoscere la surrogazione della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente sarà autorizzata a vantare nella stessa misura del predecessore nel titolo. L'altra Parte Contraente sarà autorizzata a compensare imposte ed altri oneri pubblici dovuti dall'investitore.

ARTICOLO 7
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

1- Qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, si avvieranno consultazioni fra le Parti interessate al fine di risolvere la questione, per quanto possibile, in via amichevole.

2- Qualora queste consultazioni non portino ad una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento; ovvero

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito; ovvero

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, che, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in causa, sarà creato in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

La scelta fra le opzioni dei sottocommi (a),(b), e (c) di cui sopra è definitiva.

3- Il Tribunale Arbitrale deciderà sulla controversia in conformità alle disposizioni del presente Accordo ed alle regole ed ai principi applicabili del diritto internazionale. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti in causa. Ciascuna Parte Contraente eseguirà detto lodo senza indebito ritardo e detto lodo sarà applicato in conformità alla legislazione nazionale.

4- In nessun momento nel corso delle procedure relative a controversie in materia di investimento, la Parte Contraente che è parte della controversia dovrà addurre a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo che copre tutti o parte dei danni e delle perdite sostenute.

ARTICOLO 8
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1- Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2- Qualora entrambe le Parti contraenti non possano giungere ad un accordo entro sei mesi dall'inizio dei negoziati, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente designerà un arbitro, ed i due arbitri cosi' designati nomineranno un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo.

3- Qualora una delle due Parti Contraenti non abbia nominato il proprio arbitro e non abbia aderito all'invito dell'altra Parte ad effettuare la nomina entro due mesi, l'arbitro sarà nominato su richiesta di quella Parte Contraente da parte del presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

4- Qualora entrambi gli arbitri non possano raggiungere un accordo sulla scelta del Presidente entro due mesi dalla loro nomina, quest'ultimo dovrà essere designato, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

5- Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ne verrà fatta richiesta al Vice-presidente e qualora quest'ultimo non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, sarà il giudice più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.

6- Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti.

7- Il Tribunale adotterà le sue decisioni sulla base del rispetto della legge, delle disposizioni del presente Accordo, nonché dei principi universalmente accettati di diritto internazionale.

8- Fatte salve le altre disposizioni delle Parti Contraenti, il Tribunale stabilirà le sue procedure.

9- Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale potrà decidere diversamente per quanto riguarda i costi.

10- Le decisioni del Tribunale saranno definitive e vincolanti per ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 9
ALTRI OBBLIGHI

1- Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi attualmente esistenti o successivamente stabiliti fra le Parti ai sensi del diritto internazionale in aggiunta al presente Accordo contengano una disposizione, generale o specifica, che consenta agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente di ottenere un trattamento più favorevole di quello concesso in virtù del presente Accordo, detta disposizione prevarrà sul presente Accordo nella misura in cui essa è più favorevole.

2- Ciascuna Parte Contraente rispetterà le altre obbligazioni assunte in relazione ad investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

3- Qualora una Parte Contraente adotti una legislazione contraria alle disposizioni del presente Accordo, dette disposizioni resteranno in vigore e pertanto non ne saranno influenzate.

ARTICOLO 10
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo si applicherà altresi' agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 11
RELAZIONI FRA GOVERNI

Il presente Accordo entrerà in vigore indipendentemente dal fatto che esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI

1- Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2- Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni. Successivamente resterà in vigore per un periodo illimitato, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto con un preavviso di dodici mesi.

3- In caso di notifica ufficiale in merito alla denuncia del presente Accordo, per gli investimenti effettuati prima di questa notifica ufficiale, le disposizioni degli Articoli 1-11 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di dieci anni.

IN FEDE DI CHE i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a BEIRUT...... il 7 NOVEMBER............. 1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba e inglese, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.
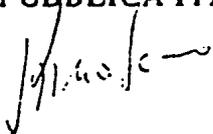
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA LIBANESE
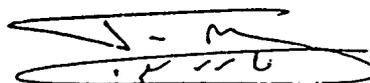
AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE LEBANESE REPUBLIC ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic herein referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to encourage economic cooperation to the mutual benefit of both States,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing that the encouragement and contractual protection of such investments are apt to stimulate private business initiative and to increase the prosperity of both States,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1- The term "investor" means any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the subsidiaries and branches registered and having a seat in the territory of one of the Contracting Parties and controlled in anyway by the above natural and legal persons:

   a) The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws;

   b) The term "legal person", in reference to either Contracting Party means any public institution, foundation, association or any entity registered in either Contracting Party and having its head office in its territory which are constituted or otherwise duly organized under the law of that Contracting Party.

2- The term "investment" means every kind of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include particularly, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, and pledges;

b) debentures, shares and other kinds of interest in companies, irrespective whether these companies are publicly or privately owned;

c) claims to money which have been used to create an economic value or claims to any performance having an economic value;

d) intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Parties;

e) business concessions under public law, including concessions to search, extract or exploit natural resources as well as all other rights given by law, by contract or by decision of the authority in accordance with the law; and

f) additional contributions to capital for the maintenance or development of an existing investment as well as reinvested income.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.

3- The term "returns" means amounts yielded by an investment and includes, in particular, though not exclusively, profits, dividends, interest, capital gains, royalties, management and technical assistance or other fees, irrespective of the form in which the return is paid.

4- The term "territory" means:

a) for the Lebanese Republic, in addition to the zones contained within the internationally recognized boundaries, the marine and submarine zones over which Lebanon exercises sovereignty, sovereign and jurisdictional rights, in accordance with international law.

b) for the Italian Republic, in addition to the zones contained within the land boundaries, the marine and submarine zones over which Italy exercises sovereignty, sovereign and jurisdictional rights, in accordance with international law.

ARTICLE 2
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1- Each Contracting Party shall in its territory promote investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2- Each Contracting Party, in accordance with its laws and regulations, shall allow the investor to engage top managerial and technical personnel of his choice, regardless of nationality and grant the related permits.

3- Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale or liquidation of such investments. In particular, each Contracting Party or its competent authorities shall issue the necessary permits mentioned in paragraph 2 of this Article.

4- Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory favorable economic and legal conditions in order to ensure the effective application of this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVORED NATION TREATMENT

1- Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by its own investors, or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by investors of any third State, if this latter treatment is more favourable.

2- The most favoured nation treatment shall not be construed so as to oblige a Contracting Party to extend to the investors and investments of the other Contracting Party the advantages resulting from any existing or future customs or economic union, a free trade area or regional economic organization or international multilateral economic agreement, to which either of the Contracting Parties is or becomes a member, or in the case of Lebanon the treatment granted to investors who are nationals of Arab countries in relation to their investment in real estate properties. Nor shall

such treatment relate to any advantage which either Contracting Party accords to investors of a third State by virtue of a double taxation agreement or other agreements on a reciprocal basis regarding tax matters or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1- Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

2- Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, de jure or de facto, measures of expropriation, nationalization or any other measures having the same nature or the same effect against investments of investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation, according to the enforced national law without any kind of discrimination. Such compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalization or comparable measure has become publicly known. Once the amount of the compensation is fixed, it shall be paid within a period of three months and shall carry the interest calculated on a basis of Libor standards until the time of payment; it shall be effectively realizable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalization or comparable measure for the determination and payment of such compensation. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation shall be subject to review by due process of law.

3- If the real market value is denominated in a freely convertible currency, the compensation paid shall be no less than the real market value prior to the date on which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, plus interest, calculated on the basis of Libor standards, accrued from the date of expropriation until the date of payment.
If the real market value is denominated in a currency that is not freely convertible, the compensation paid - converted into the currency of payment - shall be no less than:

a) the real market value, prior to the date on which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, converted into a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of payment, plus

b) interest, calculated on the basis of Libor standards for that freely convertible currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment.

4- The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is constituted under the laws in force in any part of its own territory and in which investors of the other Contracting Party own shares.

5- If, after the dispossession, the asset concerned has not been utilized, wholly or partially, for public purpose or national interest, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the asset at the market price.

6- Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses or damages in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, civil strife, or revolt, shall be accorded treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other valuable consideration, no less favourable than that the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State whichever is more favourable. Such payments shall be freely transferable.

ARTICLE 5
FREE TRANSFER

1- Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant those investors the free transfer of the payments relating to these investments, after all fiscal obligations have been met by the investors, particularly but not exclusively the following:

a) investment returns according to Article 1, paragraph 3 of this Agreement;

b) amounts relating to loans incurred, or other contractual obligations undertaken, for the investment;

c) proceeds accruing from the total or partial sale, alienation or liquidation of an investment;

d) the earnings and other compensations of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party;

e) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;

f) payment of compensation under Article 4 of this Agreement; and

g) payment provided for in Article 6 of this Agreement.

2- The provisions of this Agreement will not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and tax avoidance. To this end the competent authorities of each Contracting Party, upon the other Contracting Party's request, commit themselves to provide any useful information concerning fiscal assessment.

3- The host Contracting Party of the investment shall allow the investors of the other Contracting Party access to the foreign exchange market in a non-discriminatory manner and to purchase the necessary foreign currency to make transfers pursuant to this Article, at the prevailing market rate of exchange applicable on the date on which the investor applies for such transfer.

4- The Contracting Parties undertake to facilitate the procedures needed to make these transfers without delay, according to the practices followed in international financial centers. Both Contracting Parties should undertake to carry out the formalities required for the acquisition of foreign currency and for its effective transfer abroad within a period of one month. Moreover, the Contracting Parties should agree to accord to transfers referred to in the present Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originated from investments made by investors of any third state.

ARTICLE 6
PRINCIPLE OF SUBROGATION

If either Contracting Party or its designated agency makes payment to one of its investors under any financial guarantee against non-commercial risks it has granted in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 8 of this Agreement, recognize the assignment, whether under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or title of that investor to the first Contracting Party or its designated agency. The latter Contracting Party shall also recognize the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. The other Contracting Party shall be entitled to set off taxes and other public charges due and payable by the investor.

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1- In case of disputes regarding investments between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, consultations will take place between the Parties concerned with a view to solving the case, as far as possible, amicably.

2- If these consultations do not result in a solution within six months from the date of written request for settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement to:
   a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or

   b) the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States, opened for signature at Washington, on March 18, 1965, in case both Contracting Parties have become members of this Convention; or

   c) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the Parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

The choice made as per subparagraphs a, b, and c herein above is final.

3- The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules and principles of international law. The awards of arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay any such award and such award shall be enforced in accordance with domestic law.

4- The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defense its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN CONTRACTING PARTIES

1- Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels.

2- If both Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the start of the negotiations, the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman who shall be a national of a third State.

3- If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice.

4- If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the latter shall be appointed upon the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice.

5- If, in the cases specified under paragraphs 3 and 4 of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not national of either Contracting Party.

6- The tribunal shall reach its decision by a majority of votes.

7- The tribunal shall issue its decision on the basis of respect for the law, the provisions of this Agreement, as well as of the universally accepted principles of international law.

8- Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure.

9- Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The arbitration tribunal may make a different regulation concerning costs.

10- The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting Party.

ARTICLE 9
OTHER OBLIGATIONS

1- If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a provision, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided for by this Agreement, such a provision shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.

2- Each Contracting Party shall observe any other obligation it has assumed with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party.

3- In case a Contracting Party shall issue legislation which is contrary to the provisions of this Agreement, such provisions would remain in force and hence will not be affected.

ARTICLE 10
APPLICATION OF THE AGREEMENT

The present Agreement shall also apply to investments in the territory of a Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement. However, the Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.

ARTICLE 11
RELATIONS BETWEEN GOVERNMENTS

This Agreement shall be in force irrespective of whether or not diplomatic or consular relations exist between the Contracting Parties.

ARTICLE 12
FINAL PROVISIONS

1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the day of the reception of the last notification by which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

2- This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter, it shall remain in force for an unlimited period unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months in advance.

3- In case of official notice as to the denunciation of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 11 shall continue to be effective for a further period of ten years for investments made before the official notice was given.

IN WITNESS WHEREOF the Undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ....BEIRUT.............. , on ..7..NOVEMBER...1997......in two originals, in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
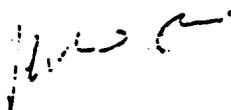
FOR THE GOVERNMENT OF THE LEBANESE REPUBLIC
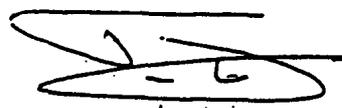
PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1- Disposizioni Generali

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni si applicheranno altresi' alle seguenti attività connesse agli investimenti, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente:

> organizzazione, controllo, gestione, mantenimento, liquidazione e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; concessione di registrazione, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la gestione delle attività commerciali; acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo; accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, vendita ed emissione di azioni ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attività imprenditoriali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, combustibile ed altri materiali; diffusione di informazioni commerciali.

2- Con riferimento all'Articolo 2

In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse agli investimenti di cui al presente Accordo.

3- Con riferimento all'Articolo 4

Qualsiasi misura adottata da una delle due Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente che diminuisca notevolmente il valore dei beni, crei maggiori ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura avente un effetto analogo, sarà considerata tra le misure di cui al comma 2 dell'Articolo 4.

Fatto a...BEIRUT.....il....7.......NOVEMBRE..........1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
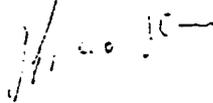
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE
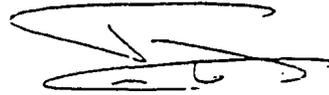
Protocol

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic, on the promotion and protection of investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1- General Provision.

This Agreement and the provisions thereof shall extend as well to the following activities connected with an investment in accordance with the laws and regulations of each Contracting Party:

the organization, control, operation, maintenance, liquidation and winding up of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the granting of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial business; the acquisition, use and disposal of property of all kinds as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business activities; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuel and other materials; the dissemination of commercial information.

2- With reference to Article 2:

According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favorable as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party performing activities related to investments under this Agreement, and members of their families.

3- With reference to Article 4:

Any measure undertaken by one of the Contracting Parties relating to an investment made by an investor of the other Contracting Party, which shall substantially diminish the value of the assets or create major obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same asset as well as any other measure having equivalent effect, shall be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 4.

Done at BEIRUT.........................., on 7 NOVEMBER 1997 in two originals, in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.
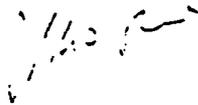
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE LEBANESE REPUBLIC
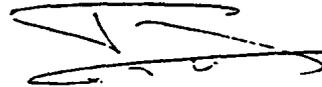
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3331):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 10 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 5ª. 6ª. 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1998 (atto n. 3331/*A* relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula ed approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5447):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 30 settembre 1999 (atto n. 5447/*A* relatore on. FRAU).

Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

99G0506

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651518/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. **508.000**
- semestrale L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. **416.000**
- semestrale L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. **115.500**
- semestrale L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. **107.000**
- semestrale L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. **273.000**
- semestrale L. **150.000**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. **106.000**
- semestrale L. **68.000**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. **267.000**
- semestrale L. **145.000**

Tipo F *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. **1.097.000**
- semestrale L. **593.000**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. **982.000**
- semestrale L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035